

REGOLAMENTO GENERALE DELLA U.I.L.D.M. onlus
(art. 12.c, lett. i e art. 31, lett. C) dello Statuto Nazionale UILDM onlus)

SEZIONE I^ - PREMESSE. PRINCIPI ETICI.

Premessa.

Compito del presente regolamento è quello di dettare norme attuative di alcune previsioni dello Statuto della U.I.L.D.M. Nazionale onlus approvato a Lignano (UD) il 22.05.2010 per consentire una condivisa interpretazione della tavola statutaria e per attuarne i principi con direttive efficaci.

L'applicazione delle norme dello Statuto e, quindi, delle regole intra associative, viene altresì svolta, a seconda delle necessità, dal Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale con adeguatezza e flessibilità.

Art. 1 - Aconfessionalità e apartiticità.

In relazione all'art. 1, co. 2 dello Statuto sono assolutamente vietati:

- qualsiasi forma di propaganda partitica nelle sedi UILDM ed in attività organizzate dalla UILDM;
- utilizzo del logo ed il nome della UILDM in attività o pubblicazioni propagandistiche di parte.

I membri di organi nazionali o territoriali della UILDM che intendono candidarsi ad elezioni politiche o amministrative sono sospesi dalla carica già nel periodo di campagna elettorale. Se eletti, decadono da ogni carica ricoperta nell' Associazione.

SEZIONE II^ - RAPPORTI CON I SOCI.

Art. 2 – I Soci.

La qualifica di “socio della UILDM ” è unica come previsto dall'art. 6 dello Statuto. Viene definito “socio” colui che svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e/o contribuisce anche economicamente, affinché la UILDM persegua le proprie finalità statutarie.

L'iscrizione alla associazione si realizza mediante sottoscrizione di apposita domanda. La domanda dei minori deve essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà o la tutela.

La domanda va presentata alla Sezione territoriale di competenza. Deve essere accompagnata dalla quota sociale stabilita dal Consiglio Nazionale.

Nessuna sezione può rifiutare l'iscrizione di un nuovo socio. Il Consiglio Direttivo di sezione è tenuto ad esaminare la domanda entro 40 giorni dalla presentazione. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo di sezione ritenga non opportuna l'iscrizione di un socio, ne sospenderà l'iscrizione nei propri elenchi comunicandone per iscritto i motivi al richiedente ed alla Direzione Nazionale la quale, nella prima riunione utile, decide in merito con provvedimento motivato. Contro la decisione della Direzione Nazionale l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Proibiviri.

La prima iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo della sezione ed ha validità per l'anno solare.

Il nuovo socio partecipa alle iniziative ed alle attività della Associazione, ma, per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia a livello locale che a livello nazionale, deve aver maturato almeno tre mesi di anzianità di iscrizione.

La Direzione Nazionale fisserà, con propria determinazione:

- i dati e le dichiarazioni da richiedere nella domanda di iscrizione che tengano conto di quanto previsto dallo Statuto Nazionale;
- la forma, i contenuti e le modalità di tenuta del Registro Nazionale dei Soci e del registro Sezionale dei Soci;
- il modello unico della tessera sociale.

Il rinnovo annuale dell' iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa direttamente alla Sezione di appartenenza, la quale provvede al rilascio della tessera sociale.

Il mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno solare di competenza comporta l'immediata sospensione dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto.

La Sezione provvederà a sollecitare, in forma scritta, il socio per il rientro dalla morosità. In caso di mancato riscontro all'invito il socio si intende receduto ai sensi dell'art. 8, comma 3/c dello Statuto.

Qualora situazioni particolari sui rapporti con i Soci non siano contemplate dallo Statuto Nazionale (articoli 6,7,8 e 9) e dal presente articolo la Direzione Nazionale è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti. La Sezione di iscrizione trasmette alla Direzione Nazionale, secondo le indicazioni dalla medesima fornite, i dati dei soci come segue:

- entro il 30 novembre di ciascun anno: ai fini della quantificazione economica delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale e del relativo versamento;
- entro il 31 gennaio: ai fini della composizione dell'Assemblea Nazionale.

In caso di inadempienza o inattività della Sezione rispetto a quanto sopra la Direzione Nazionale può disporre l'invio di un "commissario ad acta" affinché vi provveda.

SEZIONE III^ - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 3 – Dei Delegati

I delegati eletti possono delegare altro delegato eletto dalla propria Sezione. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario della Sezione.

I delegati di diritto possono delegare qualsiasi altro delegato eletto. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario Nazionale.

Art. 4 - Adempimenti delle Sezioni e dei Delegati

Affinché i Delegati possano acquisire tale qualifica ed essere ammessi ai lavori assembleari:

- le rispettive Sezioni devono
 - aver adempiuto agli obblighi di socio derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - aver inviato, entro il ventesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, l'elenco completo dei delegati eletti dall'Assemblea di Sezione, redatto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente e dal Segretario di Sezione.
- i Delegati stessi devono accreditarsi presso la Segreteria dell'assemblea entro il termine fissato anche per le eventuali deleghe ricevute.

I casi dubbi o controversi sono risolti dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 5 - Degli interventi nella discussione

Nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla Presidenza dell'Assemblea:

- tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di parola e, se chiamati in causa, di

replicare immediatamente;

- i membri della Direzione Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono intervenire quando lo ritengono necessario.

Art. 6 – Delle mozioni

I membri dell'Assemblea possono, individualmente o collegialmente, presentare mozioni scritte entro il termine stabilito dalla Presidenza.

Ogni mozione è letta ed illustrata brevemente dal presentatore, o da uno dei presentatori, e successivamente posta in votazione, previo dibattito o, se del caso, un intervento a favore ed uno contro da parte di membri dell'Assemblea.

Art. 7 - Elezione di Organi Collegiali

In caso di elezione di organi collegiali il seggio elettorale è formato dagli scrutatori eletti dall'Assemblea, i quali nominano al loro interno il Presidente del seggio.

Non ne possono fare parte coloro che sono candidati agli organi.

Ogni socio in regola con gli obblighi e i requisiti statutari può candidarsi agli organi sociali. Le candidature vanno presentate tramite la Sezione di appartenenza o la Direzione Nazionale, corredate da uno schematico curriculum del candidato, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa. La candidatura deve essere sottoscritta dal candidato.

Le schede di votazione sono predisposte dalla Direzione Nazionale e consegnate all'atto del voto. Il socio può esprimere fino a un massimo di 4 (quattro) voti di preferenza per l'elezione della Direzione Nazionale e di 2 (due) voti di preferenza per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea dei soci nomina, come previsto dall'art. 11.c lett. f) dello Statuto, il Revisore Unico dei Conti su proposta della Direzione Nazionale.

SEZIONE IV[^] - DEGLI ORGANI.

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale.

Il Presidente della Sezione, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Nazionale, è tenuto a delegare per iscritto un socio della propria Sezione, comunicandone il nominativo alla Direzione Nazionale (art. 12.a, comma 2, dello Statuto).

La comunicazione deve pervenire, anche per via telematica, almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Il Consiglio Nazionale è tenuto ad approvare il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione Nazionale, entro il 30 novembre dell'anno che precede l'anno di riferimento.

Art. 9 - La Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale provvede ad informare costantemente le Sezioni sulle attività degli organi nazionali. Provvede anche a diffondere la conoscenza delle iniziative, le attività e i servizi di particolare rilevanza o significato svolte dalle Sezioni o da altri operatori istituzionali o sociali del settore della disabilità, del no profit e del volontariato.

La decadenza della Direzione Nazionale prevista dal comma 7, dell'art. 13.a dello Statuto nel caso in cui l'Assemblea non approvi il bilancio annuale di previsione, è deliberata con voto palese.

Art. 10 - Il Tesoriere Nazionale.

Le spese sociali alle quali il Tesoriere può provvedere a firma singola sono le spese

correnti, quelle cioè dell'ordinaria gestione della Associazione (personale, utenze, manutenzioni ordinarie, ecc.) e tutte quelle che sono state oggetto di specifiche deliberazioni degli organi nazionali.

Per tutte le altre spese, nessuna esclusa, è richiesta la firma congiunta del Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri.

Procedura per l'espletamento della funzione giudicante di cui all'art. 19 b - commi 4 e 5, dello Statuto nazionale:

- Il Collegio provvede all'esame dei documenti e degli atti rilevanti ai fini della decisione, che devono essere procurati e trasmessi dalla Direzione Nazionale.
- Le parti devono poter esporre gli argomenti e produrre i documenti ritenuti utili a difesa della propria posizione.
- I soci, se convocati (anche come testi), sono tenuti a presentarsi al Collegio nel termine e nel luogo indicati, salvo rinvio per giusta causa o legittimo impedimento.
- Il provvedimento deve essere scritto, motivato e comunicato alle parti.
- Il procedimento deve concludersi con il provvedimento entro un termine ragionevole e possibilmente entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti del caso.

SEZIONE V^ - LE SEZIONI AUTONOME.

Art. 12 – Procedura costitutiva e adempimenti.

Le Sezioni che intendono acquisire l'autonomia si costituiscono, agli effetti del combinato disposto degli artt. 21/3 e 23 dello Statuto, in osservanza delle leggi in vigore.

La fase costitutiva preliminare prevista dallo Statuto ha lo scopo di consentire alla Direzione Nazionale di verificare e di approvare o meno la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della Sezione autonoma che devono essere coerenti con le condizioni e i vincoli previsti dallo Statuto stesso.

Con la domanda di costituzione la Sezione che intende acquisire l'autonomia deve trasmettere alla Direzione Nazionale i bilanci degli ultimi cinque esercizi (conto economico e stato patrimoniale) e dichiarare esplicitamente che tutto quanto afferisce alla gestione precedente alla data di costituzione in soggetto autonomo è, sotto ogni aspetto, assunto in piena responsabilità dalla nuova sezione.

Le procedure per il perfezionamento della pratica per l'acquisizione della autonomia (secondo la fattispecie giuridica scelta) sono svolte direttamente dalla Sezione interessata.

Entro un mese dalla data di perfezionamento della procedura la Sezione deve notificare copia degli atti alla Direzione Nazionale.

SEZIONE VI^ - LE SEZIONI TERRITORIALI, articolazione della UILDM Nazionale onlus

Art. 13 – Procedura costitutiva e adempimenti.

Su formale domanda sottoscritta da almeno nove (9) promotori, di maggiore età, inoltrata con una relazione, la Direzione Nazionale autorizza la costituzione della Sezione.

La Sezione costituita è retta da un Consiglio Direttivo provvisorio composto dai soci promotori ed adotta lo statuto-tipo interno approvato dal Consiglio Nazionale.

Entro sei mesi dalla data di formale costituzione il Consiglio Direttivo della Sezione deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa e dalla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione delle cariche sociali e per l'eventuale adeguamento

e/o integrazione del proprio statuto interno sulla base di esigenze particolari od opportunità operative.

Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dalla Direzione Nazionale, la quale è obbligata a pronunciarsi entro tre mesi dalla richiesta.

Lo Statuto interno definisce finalità, organizzazione, regole di gestione e di amministrazione nonché le modalità di scioglimento e cessazione della Sezione.

Art. 14 - Principi e contenuti della autonomia di gestione.

Le Sezioni senza personalità giuridica “godono di piena e completa autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale – esclusa quella patrimoniale – da esercitare nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle delibere assembleari e dal Regolamento Generale” (art. 22 , primo comma, dello Statuto Nazionale).

L’autonomia di cui sopra verrà esercitata dalle Sezioni senza personalità giuridica nei limiti di importo pari a Euro 30.000,00 per operazione.

I beni mobili registrati (pulmini attrezzati o automezzi etc) vengono direttamente intestati alla sezione.

L’acquisto di beni immobili deve essere autorizzato preventivamente dalla Direzione Nazionale, la quale, sentito il Coordinatore od il Coordinamento Regionale, esaminata la capacità finanziaria della Sezione, decide a riguardo e, in caso di autorizzazione, procede alle formalità richieste. È fatto obbligo di stipula (e invio alla DN) di una assicurazione sugli immobili di proprietà della DN concessi in uso o comodato alla Sezione.

Le imposte ed i tributi relativi agli immobili intestati alla Direzione Nazionale vengono assolti dalla Direzione stessa; le tasse comunali varie (es. TASI, etc) vengono assolte direttamente dalla Sezione comodataria, che poi provvede ad inviare alla DN la relativa quietanza, al fine del riscontro puntuale delle debenze tributarie. Resta fermo l’obbligo di riscontro puntuale degli adempimenti tributari obbligatori da parte del Tesoriere di Sezione, che ha il compito di coordinarsi per tali adempimenti con il Tesoriere Nazionale.

L’assunzione di personale dipendente, l’affidamento di incarichi a professionisti e consulenti nonché le obbligazioni derivanti dai predetti rapporti, rimangono in ogni caso nella piena autonomia gestionale della Sezione, che rimane unica affidataria, responsabile e obbligata. Nell’autonomia gestionale rientrano anche i rapporti con collaboratori, dipendenti e volontari, ivi compresi gli operatori del servizio Civile, ed ogni responsabilità derivante da tali rapporti viene assunta direttamente dalla Sezione e dal suo Presidente “Pro tempore”.

Eventuali investimenti, ristrutturazioni, mutui o richiesta di finanziamenti per importi superiori a Euro 30.000,00 dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale, che, sentito il Coordinatore o il Coordinamento Regionale, deciderà sulla base della situazione e capacità finanziaria e/o patrimoniale della Sezione richiedente.

La stipula di nuove convenzioni con Enti pubblici (ASL, Regioni, etc) o eventualmente con enti privati, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Nazionale, che valuterà, sentito il Coordinatore o il Coordinamento Regionale, in relazione ad eventuali rischi ed opportunità.

Avverso il diniego della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni dalla data della notifica della decisione della Direzione Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, ovvero entro un termine inferiore ove richiesto dalla particolarità del caso.

I debiti contratti dalle Sezioni prive di personalità giuridica, senza preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, rimangono in capo alla Sezione ed all’organo deliberante anche in caso di dissesto o difficoltà finanziaria della sezione stessa.

La gestione amministrativa della Sezione deve essere svolta secondo principi di prudenza, diligenza, economicità e di trasparenza.

Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni immobili diventa esecutivo solo dopo

l'approvazione della Direzione Nazionale, che ha l'obbligo di decidere entro tre mesi. Contro le decisioni della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che provvede entro 60 giorni.

Le Sezioni redigono annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi di Sezione. I bilanci approvati, redatti su conforme modello predisposto dal Tesoriere Nazionale, devono pervenire alla Direzione Nazionale entro i termini stabiliti.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la messa in mora della Sezione ed il commissariamento della stessa.

Su parere motivato e scritto del Tesoriere Nazionale il Presidente Nazionale può richiedere spiegazioni su tutto o parte del bilancio della Sezione.

In ogni caso il Tesoriere ed il Presidente di Sezione si rendono responsabili della veridicità dei dati di bilancio e della corrispondenza con le pezze giustificative delle uscite e delle entrate. In caso di discordanze, di mancata esibizione dei documenti contabili, di ostruzionismo in occasione di controlli e in tutti i casi di evidente mancanza di collaborazione con la DN, gli organi di sezione sono chiamati a fornire adeguate motivazioni e comunque ne rispondono in via disciplinare, ferma restando la loro responsabilità anche in sede civile e penale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 co 1 dello Statuto, la DN può disporre ispezioni o indagini nei confronti delle Sezioni, aventi o meno personalità giuridica, anche in caso di mancata ricezione dei rendiconti annuali entro i termini previsti ed in caso di mancato o tardivo pagamento delle somme dovute alla DN, derivanti dalle note di debito.

Nei casi indicati dall'art. 26 co. 2 dello Statuto, ove risulti assolutamente necessario, il commissariamento della Sezione potrà essere ulteriormente prorogato per un periodo ben determinato, con provvedimento adeguatamente motivato.

SEZIONE VII[^] - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI AUTONOME E ALLE SEZIONI TERRITORIALI.

Art. 15 – Adempimenti amministrativi.

Le Sezioni devono far pervenire alla Direzione Nazionale entro le date stabilite dalla Direzione Nazionale medesima:

- elenco completo dei Soci in regola al 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal Presidente;
- importo delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale sulle quote sociali e le eventuali altre somme/contributi dovuti in attuazione di delibere della Assemblea dei Soci;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e linee generali dell'attività da svolgere nell'anno che viene;
- composizione degli organi sociali, con indicazione della relativa scadenza.
- Il Bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per il corrente, approvati dagli organi di Sezione, redatti in conformità alle indicazioni del Tesoriere Nazionale, con il con visto di conformità del Revisore Unico dei conti della Sezione.

Il bilancio consuntivo dell'anno precedente deve essere fatto pervenire alla DN entro e non oltre il 31 marzo.

Le Sezioni sono tenute a notificare con adeguato anticipo alla Direzione Nazionale la data di convocazione delle assemblee dei soci per l'approvazione dei bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali. La Direzione Nazionale ha diritto di intervenire con un suo componente o a mezzo un componente del Consiglio Nazionale, il quale, pur non avendo

diritto di voto, può intervenire e porre a verbale eventuali dichiarazioni sulle questioni trattate.

SEZIONE VIII^ - COORDINATORE o COORDINAMENTO REGIONALE.

Art. 16 – Modalità di nomina e funzionamento.

La funzione di Coordinatore Regionale viene svolta da un socio incaricato da una delle Sezioni presenti nel territorio della Regione. Egli rimane in carica per un triennio. Alla cessazione, subentrerà un socio designato da altra Sezione seguendo, nell'avvicendamento della nomina – così come per la nomina iniziale - il criterio dell'ordine alfabetico del nome della Sezione.

Dove possibile il Coordinatore Regionale può essere sostituito dal Coordinamento Regionale. Questo può, su unanime decisione delle Sezioni, essere costituito dal Collegio dei Presidenti delle Sezioni.

Il Coordinatore Regionale (o eventualmente il Coordinamento Regionale) è tenuto a presentare alla Direzione Nazionale, entro il mese di febbraio successivo, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Il Coordinatore Regionale può partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, con diritto di parola ma senza diritto di voto, in tale sua veste.

SEZIONE IX^ - NORME FINALI.

Art. 17 – Status delle Sezioni territoriali della UILDM Nazionale onlus.

Le Sezioni che non intendono acquisire l'autonomia prevista dagli artt. 21/3 e 23 dello Statuto, permangono nello status di sezioni territoriali della UILDM Nazionale onlus sottoposte ai vincoli dello Statuto Nazionale approvato il 22.5.2010.

I loro attuali organi (Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori, eventuali altri) rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.

Art. 18 – Norma finale.

È demandata alla Direzione Nazionale l'emanazione di norme attuative e interpretative del presente Regolamento Generale ovvero di integrarle laddove ciò non confligga con espresse norme di Statuto e/o di Regolamento.